

Delibera n. 99/2016

**Proposta di revisione dei Diritti aeroportuali dell'Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas - periodo tariffario 2016-2019. Istanze di definizione della controversia presentate da Assaereo, IATA e IBAR per mancato accordo. Avvio del procedimento.**

L’Autorità, nella sua riunione del 12 agosto 2016

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, ed in particolare gli articoli 6 (“Consultazione e ricorsi”) e 11 (“Autorità di vigilanza indipendente”);
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater;
- VISTA** la propria delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, ed in particolare i capitoli 3, 4, 5, 6 del Modello 2 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad oggetto:
- la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
  - l’informatica da parte del gestore e dei vettori;
  - l’esito della consultazione;
  - le procedure di ricorso in caso di mancato accordo e l’attività di vigilanza dell’Autorità;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell’Autorità al prot. 3380/2016 del 5 maggio 2016, con cui la Società So.G.Aer. S.p.A. (di seguito: SOGAER), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto civile “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas, ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 12 maggio 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016/2019 in applicazione del Modello;
- VISTA** la documentazione che SOGAER ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTE** le note prot. 3152/PR/DA/is, prot. 3158/DG/DA/is, prot. 3159/DG/DA/is tutte del 29 luglio 2016, assunte agli atti dell’Autorità ai prot. 5588/2016 e 5589/2016 del 2

agosto 2016 (e relativi allegati), con cui SOGAER ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità ed agli utenti della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando inoltre:

- la conclusione, in data 27 luglio 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016/2019;
- la dichiarazione che *“sulla proposta definitiva non è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti Aeroportuali”*;
- la pubblicazione e la trasmissione a IATA ed alle compagnie aeree, in data 29 luglio 2016, del livello dei nuovi corrispettivi;
- l'applicazione, salvo diverso avviso dell'Autorità, di tali corrispettivi a partire dal 1 ottobre 2016;
- la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello;

**VISTI**

i verbali delle audizioni indette dalla SOGAER per i giorni 20 giugno 2016 e del 18 luglio 2016;

**VISTE**

le istanze di ricorso pervenute all'Autorità da parte dei seguenti soggetti partecipanti alla consultazione:

- Assaereo (Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo), istanza pervenuta il 5 agosto 2016, ed assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5886/2016;
- IATA (International Air Transport Association), istanza pervenuta il 9 agosto 2016, ed assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5930/2016;
- IBAR (Italian Board Airline Representatives), istanza pervenuta in data 11 agosto 2016, ed assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5992/2016;

**RILEVATO**

che ai sensi dell'articolo 1, comma 11-ter, del d.l. 133/2014, la procedura per la risoluzione delle controversie non può essere promossa, tra l'altro, quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile;

**RITENUTO**

che, per quanto non in contrasto con le disposizioni del d.l. 133/2014, le istanze presentate da Assaereo, IATA e IBAR:

1. risultano ricevibili ed ammissibili, in quanto:
  - a) contengono le informazioni e i documenti richiesti, rispettando il Format dell'Annesso 4 del Modello;
  - b) sono presentate da soggetti che hanno preso parte alla consultazione e che in tale sede hanno espresso e fatto verbalizzare i propri rilievi in merito alla proposta presentata dal Gestore aeroportuale;
  - c) contengono le specifiche ragioni del mancato accordo in esito alla Consultazione per le quali viene richiesto l'intervento dell'Autorità;

2. non risultano manifestamente infondate né palesemente strumentali al rinvio dell'entrata in vigore del sistema o del livello dei diritti;

**RITENUTO** pertanto che, con riferimento alle citate istanze, sussistano i presupposti per l'avvio del procedimento per la risoluzione della controversia, nei limiti in precedenza indicati;

**RILEVATA** l'omogeneità dei contenuti delle tre istanze di ricorso e ritenuto pertanto opportuno, anche in considerazione del rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, riunirne la trattazione in un unico procedimento;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. l'avvio, per le motivazioni e nei limiti espressi in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, del procedimento per la risoluzione della controversia per mancato accordo sui diritti aeroportuali, ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Modello 2 approvato con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 64/2014 del 17 settembre 2014 (di seguito: "Modello"), relativamente alle seguenti istanze di ricorso:
  - 1.1. istanza presentata da Assaereo (Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo) il 5 agosto 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5886/2016;
  - 1.2. istanza presentata da IATA (International Air Transport Association) il 9 agosto 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5930/2016;
  - 1.3 istanza presentata da IBAR (Italian Board Airline Representatives) l'11 agosto 2016, ed assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5992/2016;
2. è nominato responsabile del procedimento l'ing. Roberto Piazza; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011 19212504;
3. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Accesso alle infrastrutture dell'Autorità – Via Nizza 230, 10126 Torino;
4. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in quattro mesi a partire dalla data del 5 agosto 2016;
5. So.G.Aer. S.p.A., Assaereo, IATA e IBAR possono produrre memorie e documentazione inerenti al procedimento di cui al punto 1 entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al punto 6;
6. la presente delibera è comunicata contestualmente alla So.G.Aer. S.p.A., Assaereo, IATA e IBAR a mezzo PEC.

Torino, 12 agosto 2016

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi